

ARTICOLO 1676 CODICE CIVILE

Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente.

[1]. Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta [1595, 1705²] contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.

Giurisprudenza.

Cassazione civile , sez. lav., 19 marzo 2008, n. 7384

La previsione contenuta nell'art. 1676 del c.c., in base alla quale i lavoratori dipendenti dell'appaltatore hanno, nei confronti del committente, un'azione diretta allo scopo di conseguire quanto è loro dovuto con riferimento all'attività lavorativa prestata per eseguire l'opera appaltata, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltatore.

Cassazione civile , sez. lav., 07 marzo 2008, n. 6208

I dipendenti dell'impresa subappaltatrice, che intendono recuperare il credito relativo alle retribuzioni per l'attività svolta nel caso di inadempimento del subappaltatore, possono proporre nei confronti del subcommittente un'azione diretta per conseguire quanto è loro dovuto con riferimento al lavoro prestato per eseguire l'opera subappaltata. La previsione contenuta nell'art. 1676 c.c., infatti, deve essere applicata anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante e ciò per due ordini di motivi: un criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto-tipo solo per essere un contratto derivato da altro stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto; la ratio della norma, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, diretta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi, esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto.

Cassazione civile , sez. lav., 07 marzo 2008, n. 6208

La previsione di cui all'art. 1676 c.c., in base alla quale i lavoratori dipendenti dell'appaltatore hanno, nei confronti del committente, un'azione diretta allo scopo di perseguire quanto è loro dovuto con riferimento all'attività lavorativa prestata per eseguire l'opera appaltata, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di

interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto - tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della "ratio" della norma, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi - esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto.

Cassazione civile , sez. lav., 24 ottobre 2007, n. 22304

FALLIMENTO

Appalto

In materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde proprio all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e che, d'altra parte, si tratta di un'azione diretta, incidente, in quanto tale, direttamente sul patrimonio del terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, non facente parte del patrimonio del fallito, possa comportare un danno alle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata.

Cassazione civile , sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9048

Appalto tra privati - Ausiliari dell'appaltatore (diritti verso il committente) - Esercizio dell'azione ex art. 1676 c.c. - Effetti - Forma - Domanda contenuta nella richiesta di tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. - Idoneità - Fondamento - Fattispecie.

Qualora gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgano, anche in via stragiudiziale, al committente per ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto, per l'attività lavorativa svolta nell'esecuzione dell'opera appaltata o per la prestazione dei servizi, il committente diviene, ai sensi dell'art. 1676 c.c., diretto debitore nei confronti degli stessi ausiliari, con la conseguenza che è tenuto, solidalmente con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell'appalto e non può più pagare all'appaltatore stesso e, se paga, non è liberato dall'obbligazione verso i suddetti ausiliari. Poiché lo scopo della citata norma di cui all'art. 1676 c.c. è proprio quello di determinare l'indisponibilità del credito dell'appaltatore nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nella realizzazione dell'opera, dal momento in cui le pretese dei lavoratori siano portate a conoscenza del committente, gli effetti sostanziali di tale domanda

possono essere ricondotti alla richiesta del tentativo di conciliazione presentata ai sensi dell'art. 410 c.p.c. che sia resa conoscibile al committente, in quanto tale tentativo non configura soltanto una condizione di procedibilità, ma, dall'atto in cui la relativa istanza è comunicata alla controparte, è idoneo ad interrompere la prescrizione e a sospendere il decorso di ogni termine di decadenza. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il relativo motivo di ricorso e confermato sul punto la sentenza impugnata, con la quale era rimasto accertato che la comunicazione della richiesta del tentativo di conciliazione prevista dall'art. 410 c.p.c. era stata effettuata nei confronti del comune committente e che alla data della comunicazione stessa il medesimo ente era debitore dell'impresa appaltatrice dei lavori per la somma reclamata).

Tribunale Barcellona P.G., sez. lav., 14 febbraio 2006

La cessione del credito non è opponibile agli ausiliari dell'appaltatore che agiscono nei confronti del committente ai sensi dell'art. 1676 c.c. Le eventuali cessioni di credito effettuate dall'appaltatore devono ritenersi inefficaci nei confronti dei lavoratori, non potendo il committente, dopo la richiesta di pagamento degli ausiliari dell'appaltatore, effettuare alcun pagamento nei confronti di altri soggetti. La tutela che il legislatore ha inteso apprestare in favore dei dipendenti dell'appaltatore è una tutela rafforzata ed inderogabile e come tale indifferente al mutamento soggettivo del creditore del committente convenuto.

T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 01 febbraio 2006, n. 291

Pubblica amministrazione - Contratti della p.a. - Crediti dei dipendenti dell'appaltatore - Azione diretta contro il committente - Art.1676, c.c. - Appalti pubblici - Applicabilità.

L'art. 1676 c.c. - che consente agli ausiliari dell'appaltatore di agire direttamente contro il committente per "quanto è loro dovuto" - si applica anche ai contratti di appalto stipulati con le p.a., trovando tale disposizione un puntuale riscontro nell'art. 357 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, contemplante la possibilità di pagamento diretto da parte dell'amministrazione della retribuzione dei dipendenti dell'appaltatore non corrisposta alle previste scadenze, e non essendo la medesima disposizione incompatibile con l'art. 351 della cit. l. n. 2248 del 1865, limitativo della possibilità di sequestro dei corrispettivi di tali appalti, con la conseguenza che anche in tale materia si configura un rapporto diretto fra gli ausiliari dell'appaltatore e l'ente committente, riguardo ai crediti retributivi dei primi verso l'appaltatore - datore di lavoro; ne deriva che, nell'ambito di tale rapporto diretto, non può assumere rilevanza la normativa relativa all'osservanza delle norme sulla contabilità della p.a., in relazione alla esigibilità del credito dell'appaltatore nei confronti dell'ente committente.

In termini, Cass., 10 marzo 2001 n. 3559, in Giust. civ. mass., 2001, 464.

Cassazione civile , sez. lav., 28 settembre 2005, n. 18913

In tema di competenza territoriale, ove venga simultaneamente proposta azione nei confronti dell'appaltatore - datore di lavoro con condanna, in solido, "ex", art. 1676 c.c., degli enti committenti, e le domande non si limitino a pretendere il pagamento delle retribuzioni dovute per le prestazioni eseguite, investendo, come nella specie, il corrispettivo rispetto alla qualifica contrattuale, all'orario di servizio, ecc., quanto dovuto per tali titoli costituisce l'oggetto della domanda rivolta al datore di lavoro e solo in seguito a tale accertamento nei confronti del datore di lavoro, all'esito del quale si cristallizza la pretesa, ovvero al momento successivo alla definizione del rapporto controverso, sorge la responsabilità sussidiaria, ancorché solidale, dei restanti chiamati i quali ne subiscono, anche sotto il profilo processuale della competenza, gli effetti. Peraltro tra i soggetti evocati sussiste soltanto un litisconsorzio processuale, ed eventuale, stante la posizione sussidiaria e meramente accidentale dei terzi, nei cui confronti si svolge una domanda autonoma.

Tribunale Grosseto, 03 maggio 2005

Con l'art. 1676 c.c. il legislatore ha voluto predisporre uno strumento che è rivolto a tutelare una categoria di soggetti particolarmente deboli come quella dei lavoratori subordinati per preservarli dal rischio dell'inadempimento o, peggio ancora, dall'insolvenza del datore di lavoro che tale strumento va equiparato a quelle figure giuridiche, come i privilegi, destinate automaticamente dalla legge a rafforzare, per coloro che si trovano in una determinata situazione, la garanzia generica che tutti i creditori hanno sul patrimonio del debitore. L'art. 1676 c.c. attribuisce ai lavoratori un'azione eccezionale che trova giustificazione proprio nel beneficio che il committente trae dai risultati conseguiti dallo svolgimento della attività da parte dei lavoratori dipendenti dell'impresa appaltatrice.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A.)

Servizi pubblici

Sebbene non sia in dubbio la diversità tra appalto di opere pubbliche e concessione di pubblici servizi, va riconosciuto che anche quest'ultima partecipa di una regolamentazione c. d. "contrattuale" del contenuto dell'attività devoluta all'imprenditore privato, in base ad una disciplina latamente assimilativa fra le due figure, per quanto riguarda il principio dell'acquisizione alle condizioni più favorevoli per la p.a.; ciò in vista di perseguire la migliore soddisfazione dell'interesse pubblico, che l'imprenditore è tenuto a realizzare attraverso la ricerca di mezzi pertinenti allo scopo, valendo sia per l'appalto che per la concessione la individuazione di costi capaci di far individuare il soggetto più idoneo, partendo comunque dall'esigenza di un comune "equo trattamento" delle forze lavorative.

Corte costituzionale, 19 giugno 1998, n. 226

Pennisi c. Soc. Brumital

Cons. Stato 1998, II, 790 (s.m.)

legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (in Gazz. Uff., 25 novembre, n. 289). -- Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi.

Art. 3.

Gli imprenditori che appaltano opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiori a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti.

La stessa disciplina si applica agli appalti concessi dalle imprese che esercitano un pubblico servizio per le attività di esazione, installazione e lettura di contatori, manutenzione di reti di distribuzione e di trasporto, allacciamenti, costruzione di colonne montanti, impianti di apparecchi, reti a bassa tensione e attività similari.

Gli imprenditori sono altresì tenuti in solido con l'appaltatore, relativamente ai lavoratori da questi dipendenti, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza.

Legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (in Gazz. Uff., 25 novembre, n. 289). -- Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi.

Art. 4.

I diritti spettanti ai prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo precedente potranno essere esercitati nei confronti dell'imprenditore appaltante durante l'esecuzione dell'appalto e fino ad un anno dopo la data di cessazione dell'appalto.

Legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (in Gazz. Uff., 25 novembre, n. 289). -- Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'art. 3 della presente legge non si applicano:

- a) gli appalti per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti;
- b) agli appalti per installazione o montaggio di impianti e macchinari;
- c) ai lavori di manutenzione straordinaria;
- d) ai trasporti esterni da e per lo stabilimento;

e) agli appalti che si riferiscono a particolari attività produttive, le quali richiedano in più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa, sempre che tale impiego non abbia carattere continuativo;

f) agli appalti per prestazioni saltuarie ed occasionali, di breve durata, non ricorrenti abitualmente nel ciclo produttivo e nell'organizzazione dell'impresa. Per tali appalti l'esclusione dalla disciplina di cui all'art. 3 dovrà essere preventivamente autorizzata, di volta in volta, dall'Ispettorato del lavoro competente;

g) agli appalti per l'esecuzione dei lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti -- esclusi per questi ultimi gli appalti di cui al secondo comma dell'art. 3 -- conclusi con imprese che impiegano il personale dipendente presso più aziende contemporaneamente. Per tali appalti l'esclusione dalla disciplina di cui all'art. 3, salva la disposizione dell'art. 1676 del Codice civile, dovrà essere autorizzata preventivamente dall'Ispettorato del lavoro competente del luogo dove i lavori devono eseguirsi. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 407;

h) agli appalti per la gestione dei posti telefonici pubblici, di cui all'art. 55 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, soltanto nei casi in cui la prestazione del lavoratore per l'espletamento del servizio telefonico non sia prevalente rispetto a quella da lui normalmente svolta.

Legge 20 maggio 1970, n. 300 (in Gazz. Uff., 27 maggio, n. 131). - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (1) (2) (3).

(1) Il [d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51](#), ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne

le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.

(2) Con [d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469](#), sono stati conferiti alle regioni, tra l'altro, i compiti relativi al collocamento, all'avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici, e i compiti di preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro.

(3) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del [d.lg. 30 luglio 1999, n. 300](#), le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo ([art. 11, d.lg. 300/1999](#), cit.).

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

Articolo 36

Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche (1).

Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dalla Direzione regionale del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel

caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie e creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali la Direzione regionale del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.

(1) La Corte cost., con [sent. 19 giugno 1998, n. 226](#), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che, nelle concessioni di pubblico servizio, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il concessionario di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

GIURISPRUDENZA

PREVIDENZA ED ASSISTENZA (Assicurazioni e pensioni sociali) Assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti contributi e minimo di contribuzione fiscalizzazione

PREVIDENZA ED ASSISTENZA (Assicurazioni e pensioni sociali) Contributi assicurativi e previdenziali in genere

L'osservanza della disciplina collettiva, prevista dalla legge quale condizione del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali, opera nel duplice senso di consentire il riconoscimento dei benefici a favore dell'imprenditore e di garantire a favore dei lavoratori dipendenti uno standard retributivo non riducibile; ne consegue che sono rilevanti, nel giudizio instaurato dal lavoratore per il conseguimento di differenze retributive, le richieste istruttorie finalizzate a dimostrare l'avvenuta richiesta di fiscalizzazione degli oneri sociali da parte della società datrice di lavoro, al fine di stabilire l'applicabilità del contratto collettivo nazionale (nella specie: dell'industria alimentare) invocato da parte ricorrente.

Cassazione civile , sez. lav., 04 settembre 2003, n. 12915

Grespan c. Maggiore e altro

Giust. civ. Mass. 2003, 9

Giust. civ. 2004, I,2718

LAVORO SUBORDINATO (Contratto collettivo di) Efficacia criteri di applicazione

L'art. 36 l. 20 maggio 1970 n. 300, che prevede l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona per gli imprenditori destinatari di concessioni di benefici accordati dallo Stato o che comunque risultino appaltatori nell'esecuzione di opere pubbliche, non collega a tale previsione un'efficacia reale della detta clausola e pertanto la sua efficacia resta pur sempre condizionata all'effettivo suo inserimento nel provvedimento di concessione e nei capitolati d'appalto, attesa l'inapplicabilità nella fattispecie dello strumento di integrazione contrattuale di cui all'art. 1339 c.c., giacché gli effetti della sostituzione automatica riguardano solo quelle clausole legali che siano tali da implicare, in base al testo e allo spirito delle norme relative, l'invalidità delle contrarie clausole contrattuali, onde non è possibile procedere alla suddetta sostituzione automatica quando per l'inosservanza del precetto normativo sia prevista una sanzione diversa dalla sostituzione medesima o dall'invalidità della clausola.

Tribunale Torino, 15 luglio 2002

Selmaji c. Soc. coop. Seros

Giur. piemontese 2003, 363 (s.m.)

LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Diritti e doveri delle parti statuto dei lavoratori in genere

La norma dell'art. 36 della legge n. 300 del 1970 - che dispone l'inserimento nei contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche di una clausola determinante l'obbligo per l'appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e della zona (c.d. clausola sociale) - si riferisce al trattamento dei dipendenti dell'appaltatore, e non può essere invocata ai fini dell'applicazione di clausole della contrattazione collettiva che prevedano l'obbligo dell'appaltatore medesimo di assumere i lavoratori già dipendenti da precedente appaltatore.

Cassazione civile , sez. lav., 22 aprile 2002, n. 5828

Lanza c. Torrisi

Giust. civ. Mass. 2002, 695

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003 n.276 (in Suppl. ordinario n. 159 alla Gazz. Uff., 9 ottobre, n. 235). - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO

Capo II
APPALTO E DISTACCO

Appalto
Art. 29.

2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2004 n.251 (in Gazz. Uff., 11 ottobre, n. 239). - Disposizioni correttive del [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Art. 6.

1. All'[articolo 29 del decreto legislativo](#), il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.».

L 296/2006 articolo 1 comma 911

L'[articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), è sostituito dal seguente:

"2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti".

TESTO ATTUALE

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003 n.276 (in Suppl. ordinario n. 159 alla Gazz. Uff., 9 ottobre, n. 235). - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla [legge 14 febbraio 2003, n. 30](#).

TITOLO III
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO

Capo II
APPALTO E DISTACCO

Appalto
Art. 29.

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'[articolo 1655 del codice civile](#), si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti (1).

3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell' [articolo 414 del codice di procedura civile](#) , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell' [articolo 27](#), comma 2 (2).

3-ter. Fermo restando quando previsto dagli [articoli 18](#) e [19](#), le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale (2).

(1) Comma sostituito dall'[articolo 6 del D.LGS. 6 ottobre 2004, n. 251](#) e dall'[articolo 1, comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

(1) Comma aggiunto dall'[articolo 6 del D.LGS. 6 ottobre 2004, n. 251](#).

GIURISPRUDENZA

**LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di)
Retribuzione in genere**

È applicabile anche agli appalti conferiti dalle pubbliche amministrazioni la norma di cui all'art. 29 comma 2 d.lg. 10 settembre 2003 n. 276, secondo la quale, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

Tribunale Pavia, 29 aprile 2006

Giovinazzo e altro c. Min. difesa

D.L. Riv. critica dir. lav. 2006, 2 539 (NOTA) nota CAPURRO

LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione in genere

Sulla base di una corretta applicazione dei criteri ermeneutici (art. 12 disp. prel. c.c.) si deve escludere che la disposizione del comma 2 dell'art. 29 d.lg. n. 276 del 2003 relativa alla responsabilità solidale del committente per i crediti vantati dai dipendenti dell'appaltatore nei confronti di quest'ultimo sia applicabile anche nell'ipotesi del subappalto. Dato, inoltre, il carattere eccezionale della disposizione, deve del pari escludersene l'applicazione in via analogica (art. 14 disp. prel. c.c.)

Tribunale Milano, 16 novembre 2005

Sciuto e altro c. Soc. A.T.M.

Lavoro nella giur. (II) 2006, 10 1025